

Le revocatorie nella scissione di società

Nell'evoluzione interpretativa della scissione delle società è venuta ad emergere la possibilità che oltre ai mezzi di gravame previsti e consentiti da parte dei dissenzienti, si possano trarre le possibilità - e quindi l'ammissibilità - delle revocatorie fallimentare ed ordinaria dell'atto di scissione con la conseguente retrodazione degli effetti consumati.

Vediamo - in un panorama di giurisprudenza - come si presenta il problema.

1) Le domande sono inammissibili ed improcedibili nel rito e nel merito quando una revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ. del trasferimento di immobili dall'una all'altra società in sede di scissione parziale, attuata con stretta osservanza di legge, perché con questi presupposti l'azione non è qualificabile ex art. 2901 cod.civ. non v'è stato atto di disposizione da un soggetto ad un altro e perché si trattava di scissione in esecuzione di deliberazione assembleare non impugnata.

2) Tutte le segnalazioni, i rilievi, la denuncia dei vizi concernenti la regolarità, la validità e gli effetti dell'atto di scissione sono da ritenersi tardivi quando provengono dalla stessa società scissa e quando avverso la delibera di scissione non venne proposta alcuna opposizione. Viene così a delinearsi il perfezionamento della scissione, sono tutti i profili mentovati negli art 2504 cod.civ.

Sul punto la giurisprudenza: *“Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris” al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata sui fatti diversi o di una diversa “causa petendi” con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di nuovo tema di indagine ()”.*

Inoltre sul punto:

2.a) *“Il principio di immodificabilità del progetto di scissione vale nei confronti dei terzi, i quali, potendo opporsi alla scissione che pregiudichi i loro legittimi interessi, devono poter basare le loro valutazioni sul progetto depositato; esso pertanto, non può essere invocato nei rapporti interni tra la società scissa e quella beneficiaria, che sono regolati dall’atto di scissione ()”*.

2.b) *“Nel caso in cui, nonostante l’opposizione dei creditori, la fusione o la scissione siano state attuate, ma in virtù di autorizzazione concessa dal tribunale, deve essere dichiarata l’inefficacia dell’atto di fusione o di scissione, ma nei confronti dei soli creditori opposenti ()”*.

2.c) *“L’opposizione alla fusione o alla scissione societaria non è assimilabile all’impugnazione delle deliberazioni assembleari, bensì deve farsi rientrare tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, bensì deve farsi rientrare tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, avendo essa la funzione di prevenire o comunque di evitare i pregiudizi che da tali operazioni potrebbero derivare ai creditori sociali, cosicché conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione non può essere altro che la declaratoria di inefficacia del negozio attuativo della fusione o della scissione ()”*.

2.d) *“Il deposito dell’atto di scissione assolve la funzione di tutelare gli interessi dei creditori, mentre la relazione illustrativa costituisce elementi di orientamento dei creditori anteriori al deposito del progetto di scissione, circa l’opportunità di proporre opposizione, al fine di paralizzare un’operazione ritenuta lesiva dei loro diritti ()”*.

3) La scissione in ogni sua forma, integra una vicenda modificativa dell’originario rapporto sociale, che continua con i conferimenti già effettuati, non riconducibile, nemmeno in via analogica, ad un’ipotesi di conferimento di beni in natura. Da qui discende la non necessità nel progetto di scissione parziale, della relazione di stima di cui all’art. 2343 cod.civ. neppure al fine di evitare l’annacquamento del capitale la cui integrità è assicurata dall’osservanza delle norme per la redazione del bilancio da parte della società scissa ()

Il deposito dell'atto di scissione assolve la funzione di tutelare gli interessi dei creditori, mentre la relazione illustrativa costituisce elementi di orientamento dei creditori anteriori al deposito del progetto di scissione, circa l'opportunità di proporre opposizione, al fine di paralizzare un'operazione ritenuta lesiva dei loro diritti ().

4) Il problema rimane ancorato perciò alla prospettazione di una revocatoria dell'atto di disposizione contenuto nell'atto di scissione in favore della (nuova) società costituita come effetto della stessa scissione.

Intanto, bisogna indagare come è stata deliberata ed attuata la scissione. La scissione di una società di capitali è disciplinata dagli artt. 2505 *septies-decies* cod.civ., introdotti con il d.lgs 16 gennaio 1991 n. n. 22, in attuazione delle Direttive CEE nn. 855 del 1978 e 891 del 1982. Nella specie, trattasi di scissione parziale realizzata mediante il trasferimento degli elementi patrimoniali attivi e passivi descritti nel progetto di scissione, con indicazione di un patrimonio netto a valori di bilancio della società "*scindenda*", risultando dagli atti che si è dato corso alla scissione parziale della società, mediante trasferimento di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione, la quale ha assunto la natura giuridica di società a responsabilità limitata e le cui quote sociali sono state assegnate ai soci con le modalità previste nel progetto di scissione. Dopo il progetto di scissione - redatto a norma dell'art. 2504 *octies* cod.civ. dal quale risultano in modo dettagliato sia i requisiti prescritti dalla legge, sia le motivazioni e le finalità illustrate e dello statuto della costituenda società e dato che non era necessaria la relazione degli esperti ex art. 2501 *quinquies* cod.civ. richiamato dall'art. 2504 *novies* 3° comma cod.civ., in quanto la predetta scissione avviene mediante la costituzione di una nuova società e non sono previsti dal progetto di scissione criteri di attribuzione delle quote diversi da quello proporzionale, l'operazione è stata attuata, risultando che:

a) a norma dell'art. 1501 bis 3° e 4° comma cod.civ. richiamato dall'art. 2504 *novies* cod.civ. il progetto di scissione è stato regolarmente depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Tribunale e pubblicato per estratto nella G.U. della Repubblica;

b) a norma dell'art. 2501 *sexties* cod.civ., richiamato dall'art. 2504 *novies* cod.civ. sono stati depositati in copia nella sede della società durante i trenta giorni precedenti l'Assemblea:

b¹). il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori;

b²). i bilanci degli ultimi tre esercizi della società, regolarmente approvati, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale;

b³) la situazione patrimoniale della società, redatta a norma dell'art. 2501 *ter* cod.civ. richiamato dall'art. 2504 *novies* 1° comma cod.civ.

5) Esaminiamo ora quanto emerge dalla giurisprudenza formatasi nella materia.

La scissione di società può eseguirsi mediante trasferimento di parte del patrimonio a una società di nuova costituzione (scissione cosiddetta parziale). In quest'ipotesi, qualora sia previsto che le azioni della società beneficiaria siano attribuite ai soci della società scissa secondo il criterio c.d. proporzionale, ai sensi dell'art. 2504-*novies* 3° comma cod.civ. non è richiesta la relazione degli esperti regolata dall'art. 2501- *quinques* cod.civ.

La scissione non costituisce né può essere assimilata ad un conferimento da società madre a società figlia e la relazione di stima ex art. 2343 cod.civ. non è necessaria quando la parte di patrimonio trasferita sia esattamente corrispondente ai valori contabili desunti dal bilancio correttamente redatto ().

La relazione di stima di cui all'art. 2343 cod.civ. non è necessaria nella scissione ogni qualvolta la società scissa e la società beneficiaria o quella risultante dalla scissione siano tutte società di capitali ().

La stima dei conferimenti in natura e dei crediti non è applicabile al caso di scissione di società, a meno che non si verta in tema anche di trasformazione di società di persone in società di capitali, sussistendo in questo caso una rivalutazione di cespiti di persone in società di capitali, sussistendo in questo caso una rivalutazione di cespiti con creazione di nuovo patrimonio netto ().

Il fatto che la revocatoria ordinaria costituisca una prospettazione *extra moenia* risulta anche da fattispecie esaminata e rivolta in sede fallimentare ed in sede penale dal tribunale fallimentare e dalla corte di appello di Roma infatti (come dall'atto depositato) il tribunale di Roma – E. Norelli – con sentenza 11 gennaio 2001 () ritiene che: *“L'atto di scissione di una società non può configurare – nemmeno in via meramente ipotetica – alcun pagamento anormale revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2 legge fallim. L'atto di scissione della società, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2504 novies, ultimo comma, cod. civ. si applica l'art. 2504 quater cod.civ. secondo cui l'atto (di fusione) non può essere più invalidato dopo le iscrizioni a norma dell'art. 2504, comma 2, cod.civ.”*

In sede penale, nella stessa vicenda di scissione, la Corte di Appello di Roma () mandando assolti tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste, così motivava: *“Ritiene la Corte che i motivi d'appello siano fondati”*.

Anche infatti a voler prescindere dal rilievo, pur pertinente, secondo il quale le contestate operazioni di scissione ed incorporazione avvennero rispettando tutte le formalità di legge e con adeguata pubblicizzazione, appare assorbente la considerazione per cui, nell'atto in cui vennero effettuate le operazioni medesime, il “paventato” credito dell'Erario (per eludere il quale, secondo l'impostazione accusatoria, le predette operazioni sarebbero state poste in essere), oltre a non esistere ancora, non poteva neanche essere “ipotizzato” per il futuro, in forza della sopravvenuta legge sul condono tombale e della tempestiva presentazione (ben prima della successiva operazione di scissione) delle dichiarazioni integrative che avevano comportato una riduzione dell'importo dell'eventuale credito dell'Erario ad una misura nettamente inferiore all'attivo vantato dalla società e poi, come si è visto, riscontrato dall'atto del fallimento.

Dario Di Gravio

Avvocato in Roma